

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1554)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 3 maggio 1961 (V. Stampato n. 2751)*

**d'iniziativa dei deputati ANDREUCCI e SALIZZONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 10 MAGGIO 1961

**Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa  
anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, nu-  
mero 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La convalida dei Corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in

vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.

Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917.